(N. 289)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori MARIOTTI, GIACOMETTI e GRAMEGNA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 DICEMBRE 1953

Proroga per un biennio del termine fissato dall'articolo 2 della legge 2 luglio 1952, n. 703, contenente disposizioni in materia di finanza locale

ONOREVOLI SENATORI. — La legge in materia di finanza locale 2 luglio 1952, n. 703, articolo 2, in seguito all'abrogazione dell'articolo 1 decreto legislativo 26 marzo 1948, stabiliva con decorrenza 1 del gennaio 1952 di integrare per un biennio a carico del bilancio dello Stato la differenza riscossa in meno dai Comuni nel 1951 eventualmente esistente fra il provento di cui al su citato articolo 1 decreto legislativo 26 marzo 1948 e quello derivante dall'applicazione dell'articolo 1 legge 2 luglio 1952, n. 703.

È noto che nonostante l'applicazione della legge 2 luglio 1952, n. 703 ormai in vigore da due anni, la situazione dei Comuni italiani per il moltiplicarsi delle spese dovute a sempre crescenti esigenze economiche sociali è lontana dal trovare un che minimo equilibrio fra entrate e spese e che anzi la situazione dei bilanci comunali si è ulteriormente aggravata.

In attesa di una legge organica che garantisca ai Comuni sufficienti mezzi finanziari nel quadro di una reale autonomia amministrativa si rende necessaria la proroga per un altro biennio dell'articolo 2 della su citata legge 2 luglio 1952, n. 703 « Disposizioni in materia di finanza locale ».

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200)

DISEGNO DI LEGGE

—

Articolo unico.

A decorrere dal 1° gennaio 1954 viene stabilito che qualora il provento previsto dall'articolo 1 della legge 2 luglio 1952, n. 703, sia inferiore alla somma riscossa dal Comune nell'anno 1951 per i nove decimi dell'imposta generale sull'entrata sul bestiame bovino, ovino, suino ed equino e sui vini, mosti ed uve da vino, la differenza per il biennio 1° gennaio 1954–31–dicembre 1955 sarà integrata a carico del bilancio dello Stato ferme restando le stesse modalità concessive della integrazione.